

Delibera n. **57/2013** del Consiglio di Amministrazione del **22/03/2013**

pag. 1/6

OGGETTO: Ratifica del Decreto Rettoriale d'urgenza n. 9/2013 dell'11/03/2013 relativo alla stipula del Contratto di comodato gratuito tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e lo spin-off "Lingua Ideale s.r.l." di Urbino per la concessione dei locali e relativi beni mobili dell'ex Centro Linguistico di Economia.

N. o.d.g.: **12/01** Rep. n. 57/2013 Prot. n. 8222 UOR: Ufficio Contratti e appalti

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO	X				Tonino PENCARELLI	X			
Massimo BERLONI	X				Vilberto STOCCHI	X			
Vittorio LIVI				X	Mary Cruz BRAGA	X			
Tiziana PRIMORI				X	Roberto MERLO	X			
Massimo BALDACCI	X				Antonio ASTOLFI				X
Bonita CLERI	X								

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, in data 27 maggio 2011, con delibera n. 66/2011, ha approvato la proposta di attivazione dello spin-off accademico: Centro universitario di lingua e cultura italiana per stranieri "Spin-off Urbino e, in data 24 giugno 2011, con delibera n. 24/2011, ha approvato lo statuto della Società "Lingua Ideale s.r.l."

La Società costituisce uno Spin-off dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, ai sensi del Regolamento per la partecipazione dell'Ateneo a società di capitali finalizzate allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi e all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca ("Spin off" accademici e industriali) emanato con D.R. n. 168/2010 del 26 aprile 2010.

In data 16/09/2011, è stato stipulato con la Società "Lingua Ideale s.r.l." un contratto per l'affidamento di servizi di formazione linguistica per studenti stranieri in arrivo presso la nostra Università.

L'art. 6 del citato Regolamento sugli Spin-off accademici e industriali, prevede che i rapporti tra l'Università e le Società di Spin-off siano stabiliti su base contrattuale.

L'interesse per l'Università a sostenere tale iniziativa nella fase di incubazione, anche ospitando presso le proprie strutture imprese di Spin-off al fine di incrementare le sinergie.

A tal fine è stato predisposto un contratto di comodato per l'uso gratuito dei locali presenti presso il Complesso Battiferri, via Saffi 42, censite al N.C.E.U. del Comune di Urbino, foglio 265, particella 2072, subalterno 8, e delle attrezzature e degli arredi e relativi beni mobili dell'ex Centro Linguistico di Economia; i suddetti locali potranno essere adibiti dal comodatario a propria sede operativa, fatta salva la possibilità di loro utilizzo da parte del comodante per lo svolgimento di attività istituzionale.

Considerato che la prima riunione del Consiglio di Amministrazione era prevista per il mese di marzo 2013 è stato quindi necessario avviare la procedura d'urgenza per poter iniziare l'attività di collaborazione e didattica.

Occorre per tanto ratificare il Decreto Rettoriale d'Urgenza n. 9/2013 del 11 marzo 2013.

Il Consiglio di Amministrazione

- visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettoriale

Delibera n. **57/2013** del Consiglio di Amministrazione del **22/03/2013**

pag. 2/6

- n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – Serie Generale del 16 aprile 2012 n. 89;
- vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
 - visto l'Art. 16 lettera i) dello Statuto;
 - visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità (emanato con D.R. n.106/2004 del 26 gennaio 2004, modificato con DD.RR. n.802/2005 del 14 luglio 2005 e n.927/2006 del 4 maggio 2006, riformulato con D.R. n.509/2010 dell'11 novembre 2010);
 - visto il contratto di comodato tra la società Spin-off "Lingua Ideale s.r.l." e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
 - considerato che la prima riunione del Consiglio di Amministrazione era prevista per il mese di marzo 2013 è stato quindi necessario avviare la procedura d'urgenza per poter iniziare l'attività di collaborazione e didattica;

delibera

di ratificare il Decreto Rettorale d'Urgenza nr. 9/2013 dell'11 marzo 2013 nel testo sotto riportato:

"DECRETO RETTORALE D'URGENZA N. 9/2013

IL RETTORE

Visto l'articolo 16 comma 2 dello Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;

Vista la delibera n. 66/2011 del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2011 di approvazione della proposta di attivazione dello spin-off accademico: Centro universitario di lingua e cultura italiana per stranieri "Spin-off Urbino";

Vista la delibera n. 24/2011 del Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2011, di approvazione dello statuto della Società "Lingua Ideale s.r.l.";

Premesso che in data 16/09/2011, è stato stipulato con la Società "Lingua Ideale s.r.l." un contratto per l'affidamento di servizi di formazione linguistica per studenti stranieri in arrivo presso il nostro Ateneo;

Visto l'art. 6 del Regolamento sugli Spin-off accademici e industriali, che prevede che i rapporti tra l'Università e le Società di Spin-off siano stabiliti su base contrattuale;

Valutato l'interesse per l'Università a sostenere tale iniziativa nella fase di incubazione, anche ospitando presso le proprie strutture imprese di Spin-off al fine di incrementare le sinergie;

Considerata l'urgenza di mettere a disposizione di "Lingua Ideale" gli spazi oggetto del presente contratto prima dell'8 marzo, data di inizio di alcuni corsi;

DECRETA

1. Di autorizzare la sottoscrizione del contratto di comodato per la concessione dei locali e relativi beni mobili dell'ex Centro Linguistico di Economia alla Società "Lingua ideale", nel testo sotto riportato:

**"CONTRATTO di COMODATO GRATUITO
ex art. 1803 e seguenti cod. civ.**

Delibera n. **57/2013** del Consiglio di Amministrazione del **22/03/2013**

pag. 3/6

convenuto e stipulato

FRA

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo con sede a Urbino, via Saffi n. 2, Codice Fiscale n. 82002850418, Partita Iva n. 00448830414 (di seguito indicata Università) nella persona del suo Rettore prof. Stefano Pivato

(comodante)

E

Lo Spin-off "Lingua Ideale s.r.l.", con sede in Urbino via Guido da Montefeltro, n. 43, iscritta presso la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino al n 02459700411 del Registro delle imprese, codice fiscale n. 02459700411 partita IVA n 02459700411 (di seguito indicata Società) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore Prof. Anna Teresa Ossani

(comodatario)

PREMESSO CHE:

la Società costituisce uno Spin-off dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, ai sensi del *Regolamento per la partecipazione dell'Ateneo a società di capitali finalizzate allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi e all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca ("Spin off" accademici e industriali)* emanato con D.R. n. 168/2010 del 26 aprile 2010;

il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, in data 27 maggio 2011, con delibera n. 66/2011, ha approvato la proposta di attivazione dello spin-off accademico: Centro universitario di lingua e cultura italiana per stranieri "Spin-off Urbino e, in data 24 giugno 2011, con delibera n. 24/2011, ha approvato lo statuto della Società "Lingua Ideale s.r.l."

in data 16/09/2011, è stato stipulato con la Società "Lingua Ideale s.r.l." un contratto per l'affidamento di servizi di formazione linguistica per studenti stranieri in arrivo presso la nostra Università;

l'art. 6 del citato Regolamento sugli Spin-off accademici e industriali, prevede che i rapporti tra l'Università e le Società di Spin-off siano stabiliti su base contrattuale;

l'interesse per l'Università a sostenere tale iniziativa nella fase di incubazione, anche ospitando presso le proprie strutture imprese di Spin-off al fine di incrementare le sinergie;

Tutto ciò premesso come parte integrante e sostanziale della presente convenzione

TUTTO CIO' CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

la premessa è parte integrante ed essenziale del presente contratto.

Art. 2

Il comodante, si impegna a:

- a. concedere al comodatario compatibilmente con le proprie esigenze didattiche e di ricerca e per le finalità indicate nelle premesse, l'uso gratuito dei locali presenti presso il Complesso

Delibera n. **57/2013** del Consiglio di Amministrazione del **22/03/2013**

pag. 4/6

Battiferri, via Saffi 42, censite al N.C.E.U. del Comune di Urbino, foglio 265, particella 2072, subalterno 8, come meglio individuati nella planimetria allegata al presente contratto (allegato A), delle attrezzature e degli arredi come da elenco allegato al presente contratto (allegato B); i suddetti locali potranno essere adibiti dal comodatario a propria sede operativa, fatta salva la possibilità di loro utilizzo da parte del comodante per lo svolgimento di attività istituzionale.

- b. provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti generali e delle attrezzature messe a disposizione del comodatario con i relativi adempimenti riguardanti gli interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione, necessari per assicurare, ai sensi delle vigenti normative, la sicurezza delle infrastrutture e dei relativi impianti;
- c. permettere l'accesso del personale del comodatario o operante, previa trasmissione con congruo anticipo da parte del comodatario all'Ateneo di apposito elenco nominativo e previo nulla osta del Direttore Generale.

Art. 3

Il comodatario si impegna a utilizzare e conservare con diligenza i beni immobili e mobili, gli arredi in uso alla stessa dal presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie, ed a restituire gli stessi alla scadenza del contratto, in stato di buona conservazione, in rapporto al deperimento naturale dovuto all'usura ed a provvedere a rimborsare le spese per riparazioni conseguenti a danni arrecati con l'utilizzazione non corretta dei beni.

Art. 4

Il comodatario, qualora ravvisasse, per la realizzazione degli scopi dello Spin-off, l'esigenza di apportare a proprio carico, migliorie, anche di tipo impiantistico alle strutture e/o alle attrezzature concesse in uso alla stessa, dovrà presentare al Direttore Generale la relativa richiesta, corredata dal progetto.

Il Direttore Generale – a seguito di opportune valutazioni in relazione anche alle attività ed agli obiettivi della struttura stessa e previa verifica tecnica ed approvazione degli interventi potrà rilasciare apposita autorizzazione scritta.

Il comodatario, in tal caso, sarà responsabile della realizzazione dei suddetti interventi dei quali sosterrà integralmente i costi, e sarà tenuta:

- prima della loro esecuzione, all'acquisizione delle autorizzazioni eventualmente occorrenti da parte di tutti gli enti competenti;
- alla fine dei lavori, alla consegna al comodante delle necessarie dichiarazioni e certificazioni di conformità degli impianti e dei materiali impiegati, dei certificati di collaudo e delle ulteriori documentazioni prescritte dalle vigenti normative.

Resta fermo in capo al responsabile della struttura ospitante ogni potere di vigilanza e controllo sulla conformità dell'esecuzione dei lavori a quanto autorizzati dal Direttore Generale.

Le migliorie tecnico-impiantistiche realizzate dal comodatario, alla scadenza del contratto, rimarranno nel patrimonio del comodante, senza alcun onere a carico dello stesso. La stessa disciplina dovrà essere osservata nell'ipotesi in cui il comodatario ritenga opportuno, nell'ambito delle sue attività, la installazione presso la struttura ospitante di nuove strumentazioni di particolare rilievo tecnico-scientifico.

Art. 5

Delibera n. **57/2013** del Consiglio di Amministrazione del **22/03/2013**

pag. 5/6

Il comodatario si impegna a:

- a. non svolgere attività in concorrenza con quella istituzionale del comodante;
- b. provvedere a idonea copertura assicurativa del proprio personale per la responsabilità civile verso terzi;
- c. garantire idonea copertura assicurativa per incendio, furto e danneggiamento di beni di proprietà del comodatario stesso eventualmente utilizzati presso le strutture del comodante;
- d. garantire il corretto impiego delle apparecchiature informatiche concesse in uso dal comodante nel pieno rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo alla normativa in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003);
- e. attenersi, per quanto concerne l'accesso alle strutture del comodante da parte del personale operante nella società, alle disposizioni ed agli orari previsti dalla struttura ospitante per l'accesso ai suoi locali salvo specifica autorizzazione all'accesso in orari diversi da parte del responsabile della struttura stessa.

Il comodatario potrà in essere tutte le misure idonee ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni previste in materia dall'Ateneo.

Il comodatario, infine, si impegna a reperire le ulteriori professionalità necessarie alla sua attività anche tra i laureati, i dottorandi e i dottori di ricerca dell'Università con lo scopo di svolgere una funzione di ponte tra il percorso universitario e il mondo del lavoro e anche per favorire un futuro cambio generazionale tra i quadri e dirigenti del comodatario.

Art. 6

Il contratto ha durata pari a tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Il termine di durata del contratto non si intende tacitamente prorogato.

Alla scadenza, ovvero in caso di scadenza anticipata del presente contratto, i materiali ed i beni inventariabili del comodatario, ivi comprese le attrezzature facilmente separabili a spese del comodatario e senza danni per la struttura ospitante, dovranno essere ritirati salvo una loro cessione in comodato d'uso o in proprietà al comodante. Con riferimento alle migliorie tecniche si rinvia a quanto previsto all'art. 4 ultimo periodo del presente contratto.

Art. 7

Al di fuori delle ipotesi di restituzione descritte dall'art. 1809 cod. civ., le parti convengono la possibilità di estinguere anticipatamente il presente contratto attraverso la richiesta di restituzione dei locali (per l'Università) o la comunicazione di recesso (per la Società), in entrambi i casi da effettuarsi mediante raccomandata A./R. da inviare con un preavviso di almeno 6 mesi.

Art. 8

Il comodante è responsabile del trattamento dei dati personali inerenti le proprie attività istituzionali, la cui titolarità compete all'Università.

Il comodatario è titolare esclusivo del trattamento dei dati personali inerenti le attività dello spin-off con conseguente obbligo a proprio carico del rispetto della normativa vigente.

Delibera n. **57/2013** del Consiglio di Amministrazione del **22/03/2013**

pag. 6/6

Sarà cura dell'Università e della Società concordare, nell'ambito delle intese di cui alla presente contratto, anche gli aspetti connessi alla tutela della privacy inerente all'uso promiscuo delle strumentazioni informatiche, definendo nel dettaglio gli obblighi gravanti su ciascuna delle parti.

Art. 9

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile in materia di rapporti contrattuali ed alle leggi specificatamente afferenti.

Art. 10

Tutti i punti sopra riportati sono validi ed efficaci tra le parti se non modificati da leggi in quanto applicabili. Qualunque altra modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con atto scritto, sottoscritto da entrambe le Parti.

Art. 11

Tutte le spese del presente contratto (spese di registrazione e imposta di bollo), sono a carico di entrambe le Parti, nella quota del 50% ciascuna.

Art. 12

Per ogni controversia è esclusivamente competente il foro di Urbino.

Il Rettore

Il Legale rappresentante della Società

2. il presente decreto verrà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta.

Urbino, 11 marzo 2013

IL RETTORE
f.to Stefano Pivato

Allegato A (vedi file PDF): Agli atti

Allegato B (vedi file PDF): Agli atti